

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 60

OGGETTO: Modifica del Piano di Classifica per il Riparto delle spese consortili – Approvazione preliminare.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **diciannove** del mese di **luglio (19.07.2013)**, negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

p.a. Francesco Angelo Pinna, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 85 in data 02.10.2009, con l'assistenza del Segretario **Dott. Maurizio Scanu** - Direttore Generale dell'Ente,

PREMESSO:

- che in data 04.07.2003 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio n° 17 il nuovo "Piano di Classifica per il Riparto delle Spese Consortili", resa esecutiva con Determinazione n° 1297/2004 del 03.09.2004 del Dirigente del Servizio Strutture ed Infrastrutture dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;
- che a detto "Piano di Classifica per il Riparto delle Spese Consortili" sono state apportate delle modifiche approvate con Delibera Commissariale n° 187 del 13.06.2006, resa esecutiva con Determinazione n° 54413/4611 del 18.09.2007 del Dirigente Strutture ed Infrastrutture dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;
- che ulteriori modifiche sono state apportate con la Delibera Commissariale n° 126 del 12.11.2009 ancora in attesa di pubblicazione ed approvazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

SENTITO il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale del Consorzio, il quale evidenzia che sia necessaria modificare il Piano di Classifica e Riparto per adeguarlo:

- alla evoluzione giurisprudenziale in tema di beneficio;
- alle novità introdotte dalla L.R. 23.05.2008 n° 6;
- alle novità introdotte dalla L.R. 30.06.2011 n° 12;
- alle variazioni tecniche di perfezionamento, proposte del Servizio Agrario;

DATO atto che le modifiche da apportare al Piano per adeguarlo all'evoluzione giurisprudenziale avvenute negli ultimi anni riguardano la possibilità di applicare un indice di beneficio generale nel calcolo del beneficio dell'attività di bonifica. Tale indice, che era ritenuto lecito e generalmente previsto dai Piani di Classifica e Riparto fino a pochi anni fa, ora non risulta più conforme alla normativa vigente, come modificato dall'evoluzione giurisprudenziale avvenuta di recente. Per tale motivo risulta necessario abrogare nel Piano di Classifica e Riparto l'indice di beneficio generale correggendo i paragrafi 4.2 e 4.2.2.2 ed eliminando il paragrafo 6.5 e la Tabella n° 15, come specificato in allegato;

VISTA la L.R. 06/08 (come modificata dalla L.R. 30.06.2011 n° 12) che:

- all'art. 2 comma 1 lettera c) ha affidato al Consorzio la manutenzione *"della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola"*
- all'art. 5 comma 2 lettera c) ha sancito che sono a totale carico pubblico *"gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento"*.
- all'art. 9 - Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica prevede:

"1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a

norma del regio decreto n. 215 del 1933, e della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modificazioni, e alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica.

2. I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica.
3. I consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua; fino all'installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui all'articolo 46, comma 1.
4. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio di bonifica predispone il piano di classifica di cui all'articolo 32 per il riparto della contribuzione consortile che, in base all'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti."

- all'art. 31 comma 1 prevede che "I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo".

- all'art. 32 - Piano di Classifica - prevede:

- "1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo agricolo regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuzione, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione.
2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuzione sono pubblicati per trenta giorni nell'albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Della pubblicazione è data adeguata informazione ai consorziati. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso tale termine, il consiglio dei delegati approva il piano in attuazione dell'articolo 21, comma 4, lettera c).
3. I consorzi di bonifica approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1. "

- all'art. 33 "beneficio di Bonifica" prevede:

- "1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo.
2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce."

- all'art. 44 - Riscossione del contributo irriguo per via transitoria - comma 1 come modificato dalla L.R.30.06.2011 n° 12 art. 18 comma 4 ter lettera d), prevede:

- "1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica si applicano ai contributi dovuti dagli utenti a decorrere dall'annualità 2006. "

DATO ATTO che le modifiche da apportare al Piano in adeguamento a quanto previsto dalla L.R. 06/08 come sopra riportato, consistono nelle modifiche riportate nei paragrafi 3.2, 4.2.2.2, 6.8.1, 7.2.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 e 11.1 in allegato;

VISTA la Relazione del Direttore del Servizio Agrario, Dott. Serafino Angelo Meloni in data 04.01.2012, aggiornata in data 15.07.2013, ed allegata alla presente deliberazione, che propone di apportare al Piano alcune variazioni tecniche di perfezionamento ed altre conseguenti alle modifiche ad alcuni impianti dovute ai lavori eseguiti negli ultimi anni, indicate nel paragrafo 5.2.3., 5.3.2 - 6.1.3, 6.6, 7.1, 7.2.1 e 7.3 e nelle Tabelle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18, tutte allegate alla presente;

DATO ATTO che, con la relazione di cui al comma precedente, viene inoltre proposta l'eliminazione dei paragrafi 5.2.4 - 5.4 e 5.5 in quanto superati o non più corrispondenti alle attuali competenze dell'Ente;

DATO atto che le modifiche ed il testo della "Premessa alle modifiche di Luglio 2013" sopra esposte sono state predisposte d'intesa tra l'Amministrazione, la Direzione Generale e la Direzione del Servizio Agrario e con la collaborazione dell'Ufficio Catasto ed Agrario;

DATO atto che sulle modifiche proposte è stata sentita la Consulta Consortile in data 08.07.2013, la quale ha espresso parere favorevole alle modifiche stesse;

DATO atto che le modifiche introdotte al Piano di Classifica e Riparto producono due diversi periodi di applicazione del Piano (il primo fino al 2005 ed il secondo dal 2006) con due diversi criteri riferiti ai ruoli di bonifica ed istituzionali e sarà pertanto necessario approvare due diversi perimetri di contribuzione applicabili nei due diversi periodi;

RITENUTO opportuno approvare le modifiche al Piano di Classifica e Riparto per i motivi sopra descritti, che risultano altresì opportuni per poter procedere all'indizione delle elezioni consortili su una base più corretta, e disporre la pubblicazione delle stesse con le modalità previste dall'art. 32 della Legge Regionale 6/2008;

VISTO il "Piano di Classifica per il Riparto delle Spese Consortili", vigente;

VISTO lo Statuto Consortile vigente;

VISTO l'elaborato "Piano di Classifica per il riparto delle spese consortili" contenente le modifiche predisposte dagli Uffici, comprensive della "Premessa alle modifiche di Luglio 2013" ed allegate alla presente Deliberazione con evidenziate le parti aggiuntive (in grassetto e colore) e le parti eliminate (in barrato e colore)

VISTA la L.R. 06/2008;

DELIBERA

- 1) di adeguare il Piano e Classifica e Riparto a quanto previsto dalla L.R. 06/08 artt. 2, 5, 9, 31, 32, 33 e 44 (come modificato dalla L.R. 12/2011), all'evoluzione giurisprudenziale in tema di beneficio, ed alle variazioni tecniche proposte dal Servizio Agrario;
- 2) conseguentemente e per i motivi indicati in narrativa, di approvare in via preliminare la "Premessa alle modifiche di Luglio 2013" e le modifiche apportate ai paragrafi 3.2 - 4.2 - 4.2.2.2 - 5.2.3 - 5.3.2 - 6.1.3 - 6.6, 6.8.1 - 6.8.2 - 7.1 - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.3 - 8.1 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 10.2 e 11.1 e le Tabelle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 del Piano di Classifica e Riparto vigente, nonché l'abrogazione dei paragrafi 5.2.4 - 5.4, 5.5, 6.5 e 8.2 e della Tabella 15, secondo i testi allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che riportano in grassetto e colore le aggiunte e in barrato e colore le cancellazioni;
- 3) di disporre la pubblicazione delle modifiche sopra dette, per la durata di 30 (trenta) giorni, all'albo consortile, nonché agli albi della Provincia di Oristano e dei Comuni che, in tutto o in parte, ricadono all'interno del comprensorio di bonifica di questo Consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Pinna)
F.to Pinna

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 25 LUG 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 25 LUG 2013

IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 25 LUG 2013 per 15 gg. consecutivi,
e che la stessa

- ☒ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv.Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture in data 25 LUG 2013 con nota n° 6404.
- ☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li 25 LUG 2013

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:

ESENTE DA VIZI

Provved. N° 16093/VII.75 d. 16.09.2013